

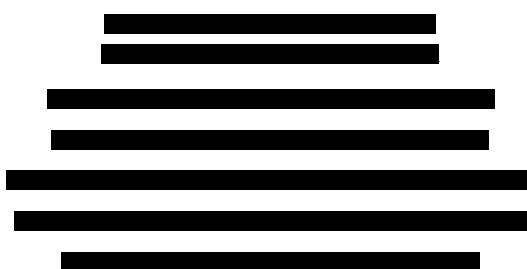
Ill.mo Signor Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Ginosa
Sede Municipale
P.zza Marconi
74013 GINOSA (TA)
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Ill.mo Segretario Generale del Comune di Ginosa
Sede Municipale
P.zza Marconi
74013 GINOSA (TA)
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Ill.mi Consiglieri Comunali
del Comune di Ginosa
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
carmencarlucchi85@gmail.com
m.colamito@gmail.com
anna.dilena@comune.ginosa.ta.it
marianna.difonzo@comune.ginosa.ta.it
rossana.galante@pec.it
marilisa.mongelli@arubapec.it
v.panetta@comune.ginosa.ta.it
rattipatrizia80@libero.it
presidente.consiglio@comune.ginosa.ta.it
giuseppe.bongermينو@comune.ginosa.ta.it
rafcalabrese03@gmail.com
giuseppe.damelio@comune.ginosa.ta.it
l.melchiorre@comune.ginosa.ta.it

p.c.

Signor Dott. Vito Parisi
Sindaco del
Comune di Ginosa
Sede Municipale
P.zza Marconi
74013 GINOSA (TA)
sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it



Presidente della Comitato SEPAC

Dott. Leo Caroli

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

presidentecomitatosepac@regione.puglia.it

OO.SS.

filctem_cgiltaranto@pec.it

femca.taranto.brindisi@pec.it

usbtaranto@pec.it

uiltecpuglia@pec.it

taranto@uiltec.it

Ill.mo Signor Prefetto

c/o Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo

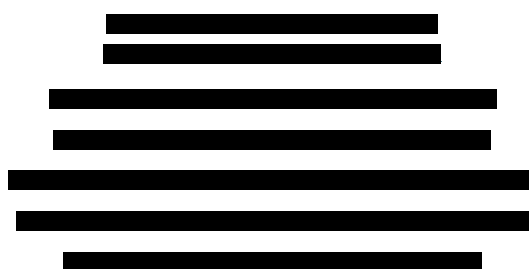
Via Anfiteatro n. 4 - Taranto

protocollo.prefta@pec.interno.it

Oggetto: vertenza ECOLOGISTIC S.P.A.: cessione definitiva proprietà della seconda porzione dello stabilimento industriale in C. da Girifalco. Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 16/10/2026.

Illustre Presidente, Gentili Consigliere e Consiglieri, Autorita' in indirizzo Tutte,

come noto la Giunta Comunale di Ginosa, già con delibera del 27 gennaio 2026 n.18, in reiterata violazione (in occasione della dedotta scadenza contrattuale del 31/12/2025) degli impegni assunti nel 2018 di trasferire alla esponente Società la proprietà anche della seconda porzione dell'immobile ex stabilimento Miroglio in C.da Girifalco (p.lla 287) – cespite acquisito dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 23, Decreto-Legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 per agevolare la reindustrializzazione del sito e la ricollocazione delle maestranze a seguito della crisi Miroglio – si è viceversa limitata a <<...*garantire la continuità lavorativa a tutela dell'occupazione nell'attività aziendale, continuando a consentire l'uso legittimo "ora per allora" dell'immobile comunale ex stabilimento Filatura e Tessitura di Puglia s.r.l., a far data dal 01/01/2026 e in continuità con il contratto di comodato gratuito n. 31 del*



9/4/2018, fino al completamento delle operazioni di verifica degli uffici competenti degli adempimenti da parte società Ecologicistic s.p.a. e a nuova Deliberazione del Consiglio Comunale che dovrà intervenire entro e non oltre il 31/12/2026>>.

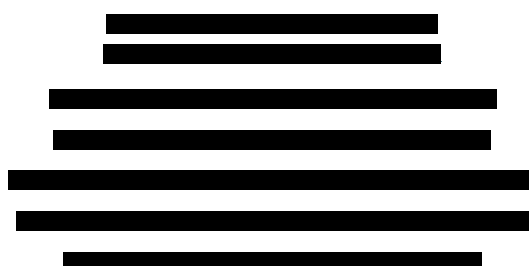
Detta deliberazione è stata impugnata dalla esponente Società dinanzi al Tar di Lecce con motivi aggiunti al ricorso RG 59/2026 (con cui era stata impugnata la tardiva motivazione adottata dal Sindaco e dalla Dirigente del servizio competente, secondo cui detto obbligo, addirittura, non sussisterebbe).

Sia con il ricorso che con i motivi aggiunti è stato anche paventato un danno patrimoniale e reputazionale significativo per la Società, qualora detta cessione non venisse disposta in via definitiva - e dunque non per un periodo determinato di un solo anno, come avvenuto - non potendo sfuggire come la mancata acquisizione del cespite nella piena disponibilità della Azienda non consentirebbe a quest'ultima di pianificare e programmare appieno (e con la dovuta libertà) tutte le attività industriali e produttive che l'hanno vista in questi anni protagonista di un apprezzabile sviluppo sostenibile per il territorio e, non secondariamente, della collocazione di ben 202 unità lavorative, delle quali 111 attinte dal bacino ex Miroglio.

Va rimarcato, da questo punto di vista, che anche l'impegno assunto dalla esponente di mantenere sino al 2030 i livelli occupazionali già pienamente garantiti nel 2020 attraverso il riassorbimento degli ex miroglini resta inevitabilmente condizionato anche dalla piena disponibilità della seconda porzione dello stabilimento, programmata secondo gli accordi assunti nel 2018 con il Comune (oltre che con la Regione e il Ministero competetene).

Né, pur essendo stati rispettati dalla Ecologicistic tutti gli impegni assunti nel 2018, può risultare comprensibile il contegno del Comune che, di fatto, da quando è scaduto il termine del 31/12/2025 dedotto negli accordi recepiti dallo stesso Consiglio Comunale nella DCC n. 10 del 22/3/2018, non ha addotto altra motivazione plausibile a sostegno del mancato trasferimento della proprietà del cespite, se non, ci sia consentito, la mera illazione di non aver mai assunto nessun obbligo giuridico in tal senso.

Che se così fosse - il Tar lo accerterà nel giudizio la cui udienza è stata fissata per il 18/12/2026 - significherebbe che quello del 2018 non sarebbe un Accordo valido e che anche la Ecologicistic non avrebbe quindi assunto alcun obbligo in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali sino al 2030; ciascuno vede tuttavia come un



simile significativo impegno da parte della Società (assumere e mantenere in servizio i lavoratori della vertenza) non potrebbe trovare una ragionevole e proporzionata controprestazione nella mera disponibilità provvisoria di una porzione dello stabilimento, senza che alla stessa Società ne venga garantita la libera e giuridica disponibilità che soltanto la piena proprietà consente, onde poter organizzare al meglio e programmare tutti gli investimenti necessari a proseguire le attività che essa ivi conduce, anche nell'interesse del territorio e dei lavoratori.

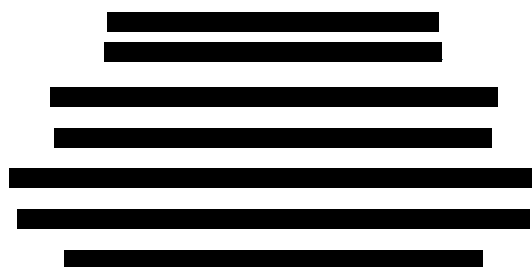
Comunque sia di ciò, sta di fatto che della attività di verifica preannunciata dal Sindaco e dalla sua Giunta in ordine alla verifica *degli adempimenti da parte società Ecologic s.p.a* degli impegni assunti nell'Accordo del 2018 (il cui rispetto al 31/12/2025 era dedotto nell'Accordo come con dizione per la cessione del cespite) non si ha nessuna traccia; in buona sostanza il Consiglio Comunale non è stato ancora messo - e verosimilmente non lo sarà - in condizione di assumere le previste e preannunciate deliberazioni in merito al trasferimento in parola.

E ciò sebbene la esponente abbia comprovato di aver rispettato tutti gli impegni assunti già al 31/12/2025.

Ma v'è di più.

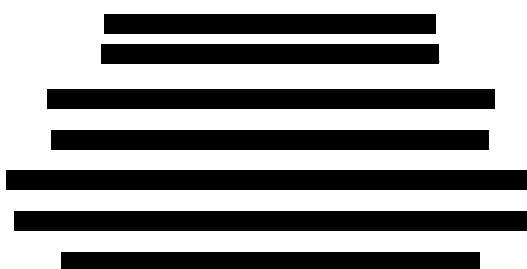
Non solo il Consiglio Comunale – impegnato dalla Giunta a dover assumere una decisione con la già menzionata deliberazione del 27 gennaio 2026 n.18, ma prima ancora dalla sua stessa delibera C.C. n.10/2018 – non viene messo in condizione di assumere una decisione con riferimento ad un tema così cruciale per lo sviluppo sociale del territorio ginosino; ma addirittura la massime Assise comunale sarà chiamata domani, 16 ottobre, dalla stessa Giunta a deliberare su un punto, strumentalmente inserito nella proposta n. 66 del 24/09/2026 ad oggetto la ADOZIONE della Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRG alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR, che introduce una sorta di “vincolo puntuale e diretto” proprio sulla particella 287 (parte della quale deve per l'appunto essere ceduta alla esponente in virtù degli Accordi del 2018 (assunti anche con la DCC n.10/2018).

La questione è molto semplice e lineare nella sua elaborazione creativa platealmente strumentale alla individuazione di un escamotage atto a non trasferire la proprietà della seconda porzione dello stabilimento (ad oggi realizzato, occupato e proficuamente



impegnato dalla Ecologicistic s.p.a. per la sua produzione industriale) e per come è deve essere responsabilmente portata a conoscenza dei Signori componenti del Consiglio Comunale (e delle Autorita' tutte in indirizzo).

A pag. 50 e s.s. della Relazione Tecnica allegata alla proposta di delibera per l'adeguamento del PRG al PPTR compare la istituzione di una "segnalazione archeologica" esattamente con riferimento alla p.lla 287; segnatamente si tratta della segnalazione *A03_01 GIRIFALCO (PARTICELLA 287, LUNGO SP9)*, così localizzata (con sottolineea rosso) nella planimetria ivi allegata.

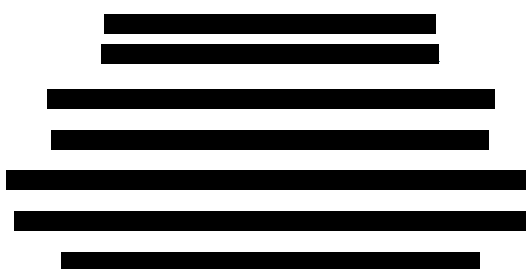
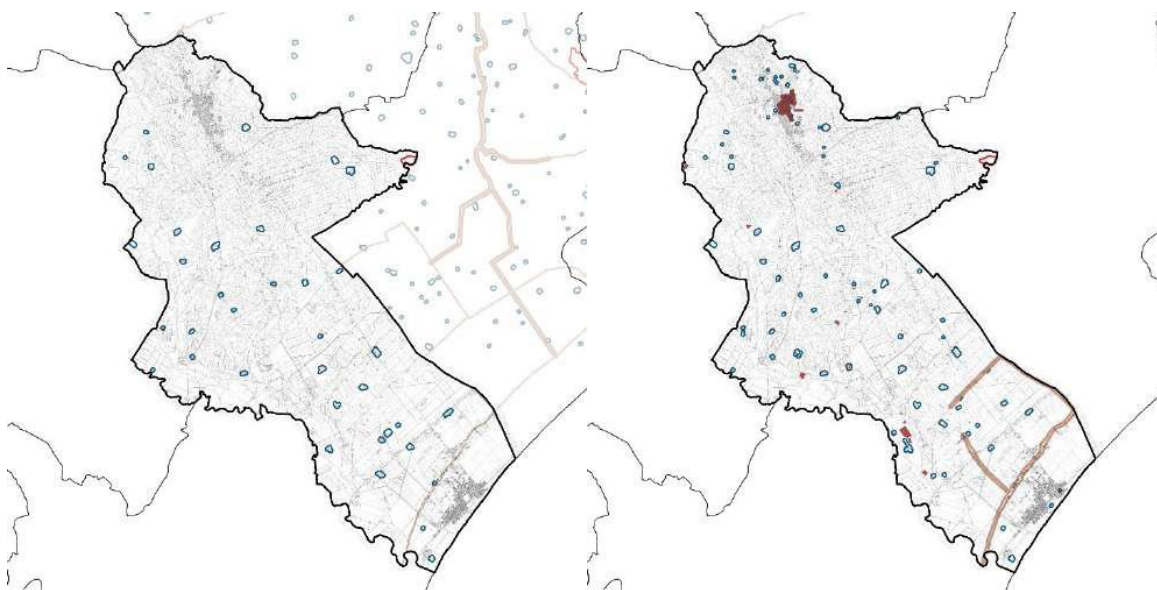


Sempre seguendo il testo della Relazione, si tratterebbe di un UCP - Area di rispetto delle Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) consistente <<in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno alle testimonianze della stratificazione insediativa finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione.

Per le testimonianze della stratificazione insediativa e per le zone di interesse archeologico, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art.45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m. Pertanto, per le zone di interesse archeologico è stata individuata solo l'area di rispetto di Passo di Giacobbe. Per le segnalazioni architettoniche è stata inserita un'area buffer di 100 m mentre per le segnalazioni archeologiche non è stata individuata in quanto le segnalazioni archeologiche riportano già un areale ampio che comprende tutte le segnalazioni puntuali e un'area di salvaguardia di tutto il territorio intorno.

Per le aree appartenenti alla rete dei Tratturi essa assume la profondità di 100 m per i Tratturi reintegrati e la profondità di 30 m per i tratturi non reintegrati>>.

Seguono <<le perimetrazioni così come individuate dal presente Adeguamento>>:



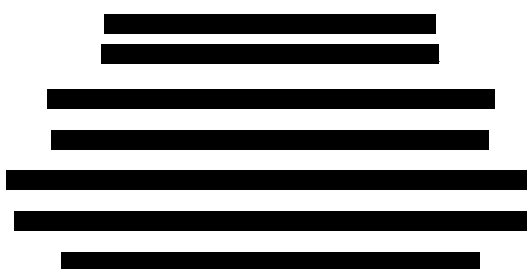
Orbene, in disparte la eccezionalità della individuazione di una “segnalazione archeologica” così puntuale (addirittura viene menzionata una singola particella), merita illustrare quale sia la condizione fattuale del luogo in questione.

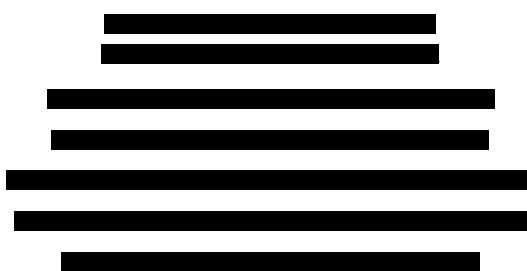
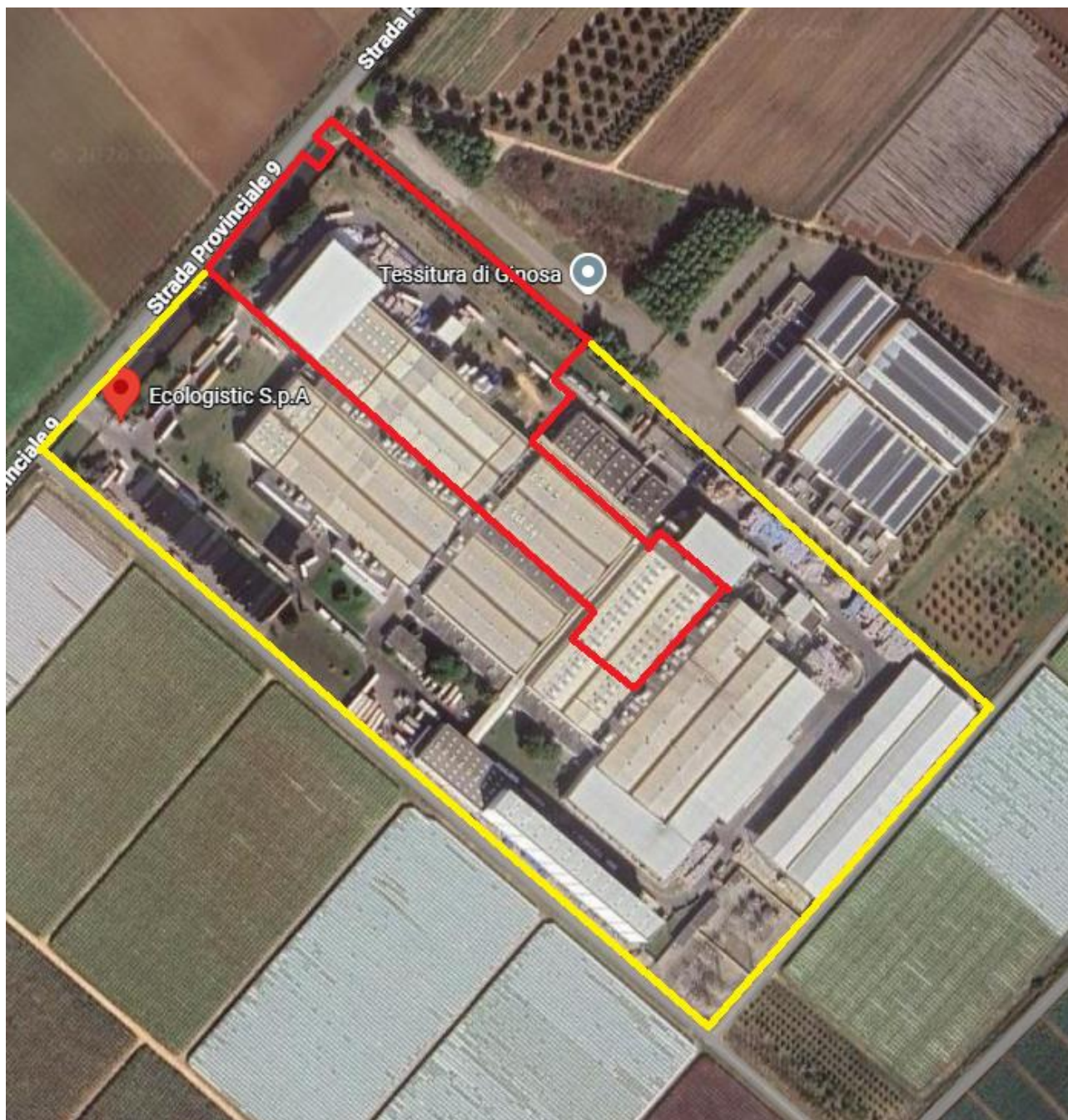
Nelle immagini che seguono sono rappresentate le porzioni dello stabilimento Ecologic a C.da Girifalco, diversamente campite in ragione del titolo giuridico che ne giustifica il possesso.

La originaria P.lla 287 risulta oggi frazionata. Ad ogni buon conto la sua consistenza attiene ad una porzione già in proprietà della Società (contornata in giallo), mentre quella residua (campita in rosso) è attualmente in comodato di uso e avrebbe dovuto essere stata già ceduta al 31/12/2025.

Sia la porzione in proprietà che quella in comodato sono attualmente impegnate dallo stabilimento industriale realizzato e attivo.

La foto che segue ne dà ampia testimonianza.





L'AREA CONTORNATA IN ROSSO È CONDOTTA DA ECOLOGISTIC SpA IN FORZA DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO SOTTOSCRITTO NEL 2018

L'AREA CONTORNATA IN GIALLO È DI PROPRIETÀ DELLA ECOLOGISTIC SpA GIUSTO ATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 31/05/2018

Merita segnalare che nel corso di tutti i complessi e approfonditi procedimenti autorizzativi relativi all'insediamento e alla attività della Ecologic nel sito in questione giammai è venuta in evidenza una **segnalazione archeologica attinente specificamente alla particella 287** (e men che meno le altre particelle che si appartengono al medesimo sito industriale).

Tanto (non) accadeva sin dalla originaria concessione in comodato di uso dello stabilimento ex Miroglio; come detto acquisito dallo stesso Comune in seno alla procedura volta ad agevolare la sua reindustrializzazione con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e successivamente concesso in uso alla esponente.

Anche nella Relazione a firma della Soprintendenza non vi è traccia alcuna di una simile puntuale segnalazione archeologica; che, qualora effettivamente fosse esistita, verosimilmente avrebbe anche potuto indurre l'ente a diverse valutazioni del sito industriale medesimo, viceversa sfociate nella pacifica continuità produttiva del sito medesimo.

Del pari, non vi è traccia alcuna di una simile puntuale segnalazione archeologica persino nel **parere "non favorevole" (per altre ragioni, di carattere asseritamente paesaggistico) reso dalla DG del Ministero della Cultura in occasione della procedura di VIA statale in ordine a un progetto di variante sostanziale e ampliamento della installazione industriale.**

Si tratta del parere del Ministero della Cultura - Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V del 13 ottobre 2025 identificato al prot. n. 0037035-P e dei pareri ad esso collegati, quale la nota prot. 53/10.09.2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto; la nota prot. 33048 del 15/09/2025 del Ministero della Cultura - Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico; la nota prot. 33048 del 15/09/2025 del Ministero della Cultura -



Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio III - Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico.

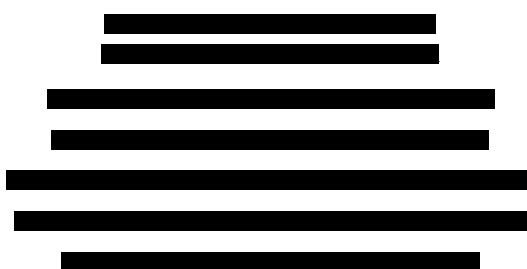
In nessuno di questi pareri del Ministero dei beni culturali e delle sue articolazioni territoriali v'è traccia di una simile puntuale segnalazione archeologica afferente alla p.lla 287; sebbene siano riportate in più punti le evidenze scientifiche e in letteratura che attestano **l'interesse sì archeologico, ma dell'area di progetto in quanto collocata in un'area più vasta**, vale a dire <<... in un comprensorio, quale quello retrocostiero occidentale della provincia di Taranto, caratterizzato da una fitta trama di evidenze antropiche esito delle diverse forme di interazione tra uomo e ambiente messe in atto sin dalla Preistoria recente e con particolari testimonianze relative a piccoli insediamenti rurali di età classico-ellenistica>>.

Un riferimento, dunque, del tutto generale e riferito ad un'area vasta di proporzioni enormi, tutt'affatto estranea ad una valutazione così puntuale (una particella) come quella presa in considerazione nella proposta di adeguamento del PRG al PPTR.

Si legge viceversa nello stesso parere del Ministero della Cultura - Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V del 13 ottobre 2025 identificato al prot. n. 0037035-P che <<**l'area oggetto di intervento non è sottoposta a regime di tutela ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 della Parte II del D.Lgs 42/2004 o a procedimenti di vincolo in itinere, né sono presenti Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente**>>.

E tanto dovrebbe bastare a ritenere la proposta delibera di adeguamento del PRG al PPTR – in parte qua – del tutto illegittima per manifesto travisamento dei presupposti di fatto e malgoverno della disciplina del PPTR e del D.lgs. 42/2004, oltre che affetta da eccesso di potere per istruttoria carente e contraddittoria rispetto a precedenti disponibili e sviamento dal fine primario, essendo evidente la finalità strumentale che con essa si pretenderebbe di realizzare (vale a dire quella di rendere non cedibile – e comunque non utilizzabile – la seconda porzione dell'immobile per i fini industriali a cui è da lungo tempo destinata con lo stesso indirizzo tecnico e politico pacifici del Comune di Ginosa).

Riservandosi ogni necessario approfondimento, nonché di sottomettere la presente questione alle competenti Autorità Giudiziarie per le valutazioni del caso, si invitano



rispettosamente i Signori Consiglieri Comunali a prendere atto di quanto sin qui esposto e di valutarne le possibili conseguenze, anche sul piano risarcitorio, qualora si addivenisse anche per la particella 287 alla proposta adozione della delibera di adeguamento del PRG al PPTR sì da determinare, una simile irragionevole determinazione, ostacolo al doveroso trasferimento in proprietà anche della seconda porzione dello stabilimento (essendo stata la prima già trasferita nel 2018).

Distinti saluti

Per la ECOLOGISTIC S.P.A.
L'Amministratore Dott. Felice Bitetti

